



giudiziaria per avere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all' utilizzatore. Perché in ambito previdenziale vale il principio secondo cui «l' unico rapporto di lavoro rilevante verso l' ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo» (Cassazione n. 20/2016 e n. 463/2012). L' ispettore, pertanto, deve procedere a determinare l' imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell' appalto avendo riguardo al Ccnl del committente e al conseguente recupero nei suoi confronti, salvo quanto già pagato dallo pseudo appaltatore. Qualora non vada a buon fine il recupero nei confronti del committente, l' importo di quanto ancora dovuto a titolo di contributi può essere richiesto allo pseudo appaltatore. Le sanzioni. Infine, quanto al regime sanzionatorio, l' Inl ricorda che sono state oggetto di depenalizzazione le fattispecie di reato riguardanti le ipotesi di appalto privo dei requisiti e oggi integrano casi d' illecito amministrativo per cui trovano applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore. Stesso regime sanzionatorio trova applicazione anche qualora l' appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori. Esso esclude, inoltre, in radice la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.